

Aggiornamento al 10.05.2021



**Regione
Lombardia**

"Requisiti del destinatario e informazioni operative"

NOTE UNICA LAVORO – SOSTEGNO AI LAVORATORI PRIVI DI PARTITA IVA

La misura è rivolta ai **lavoratori parasubordinati** o **autonomi occasionali** o con retribuzione da **cessione di diritto d'autore**, **privi di partita iva** e **residenti in Regione Lombardia**, particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte dal contenimento del contagio del Covid-19 che si trovano in **stato di disoccupazione**, e intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca di un nuovo lavoro o di riqualificazione attraverso la misura regionale Dote Unica Lavoro.

Per accedere alla misura, sono previste due fasi.

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di un **contributo una tantum pari a € 1.000,00 lordi** a titolo di indennità di partecipazione, a fronte della fruizione di un percorso nell'ambito di Dote Unica Lavoro.

Il contributo è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, **pertanto sarà erogato al netto delle trattenute fiscali** (Art. 50, comma 1, lett. f) del d.p.r. n. 917/1986 (TUIR)).

Ciascuna persona fisica può presentare **una sola domanda** ai fini della concessione del contributo una tantum.

La dotazione finanziaria complessiva è di **€ 10.000.000,00**.

Destinatari

Possono accedere alla Misura i **Lavoratori privi di partita IVA**, con età compresa **tra 15 e 65 anni**, **esclusivamente residenti in Lombardia**, titolari di un **contratto attivo al 23 febbraio 2020** o **successivamente a tale data, anche se concluso alla data della presa in carico**, che rientrano in una delle seguenti categorie:

- **lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**, anche a progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, e **iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- **lavoratori autonomi ex art. 2222 del Codice Civile, anche non iscritti alla Gestione separata in quanto esonerati, con contratto di lavoro occasionale o per la cessione dei diritti d'autore.**

I destinatari possono accedere alla misura **indipendentemente dal valore dell'ISEE**, ma devono essere in possesso di una **Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) attiva**¹, rilasciata in via telematica ai sensi del D.lgs n. 150/2015.

Così come previsto dalla normativa, la DID viene confermata con la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso lo stesso operatore scelto per la dote. Con tale procedura la persona assume ai sensi di legge lo stato di disoccupato.

Il contributo è inoltre compatibile con eventuali forme di indennizzo previste da provvedimenti governativi aventi le medesime finalità.

Sono esclusi coloro che rientrano in una o più delle seguenti situazioni:

- **lavoratori occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017;**
- **percettori diretti di NASpl o Reddito di Cittadinanza;**
- **abbiano già attivato almeno una dote nell'ambito di Dote Unica Lavoro – Fase 3 o 4;**
- **abbiano già attivato una dote nell'ambito di Garanzia Giovani manifestando l'interesse a ricevere il contributo.**

I requisiti devono essere posseduti fino al momento della presentazione della domanda di liquidazione ad esclusione dello stato di disoccupazione. La perdita del requisito relativo alla non percezione di NASpl o Reddito di Cittadinanza prima della domanda di liquidazione costituisce causa di decadenza del contributo.

Presentazione domanda di Dote – Fase 1

Il destinatario **deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato - accreditato con Regione Lombardia per l'erogazione di servizi al lavoro – per attivare la dote.**

La dote consiste in un insieme di risorse gratuite destinate alla persona per accedere a servizi di inserimento lavorativo e formazione finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro o al rafforzamento delle proprie competenze professionali.

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico per l'accesso alla misura.

Per l'attivazione della dote il **destinatario deve:**

¹ A tal proposito, si evidenzia che il lavoratore che ha in corso una qualsiasi attività di lavoro può rilasciare la DID ai sensi del D.lgs. 150/2015 soltanto nel caso in cui dall'attività lavorativa ricavi un reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986:

- € 8.145,00, nel caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato;
- € 4.800,00, per il lavoro autonomo.

- possedere la **CNS/CRS con Pin attivo**
- produrre:
 - **documentazione** che attesti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, oppure il contratto occasionale o per la cessione dei diritti d'autore attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso. Per i lavoratori autonomi ex art. 2222 del Codice Civile con contratto di collaborazione di lavoro occasionale o per la cessione dei diritti d'autore, in assenza di un contratto in forma scritta, il richiedente deve produrre la notula di pagamento e la dichiarazione del datore di lavoro o, alternativamente un'autodichiarazione da cui si evinca la tipologia di prestazione fornita e il periodo in cui è stata effettuata;
 - l'estratto conto contributivo di INPS in caso di gestione separata INPS.
- deve avere rilasciato in via telematica la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)** ai sensi del D.lgs 150/2015 e sottoscritto il **Patto di Servizio Personalizzato (PSP)** presso lo stesso operatore scelto per la dote. Con il rilascio della DID e la sottoscrizione del PSP il destinatario assume **ai sensi di legge lo stato di disoccupato**.

Il destinatario in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura concorda con l'operatore un Piano di intervento personalizzato (PIP) di politiche attive al lavoro che consiste nella programmazione di servizi al lavoro e/o alla formazione funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o riqualificazione.

Nel PIP dovranno essere **obbligatoriamente** programmati almeno 10 ore di servizi, oltre quelli di accoglienza e presa in carico della persona. La formazione non è un servizio obbligatorio da programmare nel Pip. Pertanto non è prevista un'offerta formativa dedicata per tale Misura. L'eventuale previsione di un percorso formativo deve essere concordata con l'operatore secondo la sua disponibilità. La persona se interessata a partecipare ad un percorso formativo nell'ambito della dote può individuare l'operatore accreditato che dispone di un'offerta formativa dedicata attraverso il seguente link <https://gefo.servizirl.it/selezionaPercorsi.php> (inserendo per parola "chiave" il corso di interesse, è possibile individuare tramite tale piattaforma l'operatore che ha pubblicato nella sua offerta formativo tale corso Per verificare se il corso selezionato è finanziato nell'ambito dell'Avviso Dote Unica Lavoro occorre tuttavia contattare direttamente l'ente accreditato che organizza il corso).

Una volta perfezionato il PIP sul sistema informativo il destinatario sottoscrive la domanda di partecipazione all'iniziativa autodichiarando il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e manifestando l'interesse a ricevere il contributo regionale di €1.000,00.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di dote connessa al contributo deve avvenire **entro le ore 12.00 del 15 luglio 2021**.

Presentazione domanda di contributo – Fase 2

La persona, successivamente all'effettiva fruizione di **almeno** 10 ore dei servizi presenti nel PIP della dote attivata nella Fase 1, potrà procedere con la richiesta del contributo nel sistema informativo regionale.

Per la presentazione della domanda di contributo è necessario che la persona abbia già attivato una dote – Fase 1 – e che **siano stati rendicontati /imputati** sul sistema informativo degli Avvisi Dote Unica Lavoro/Garanzia Giovani almeno 10 ore dei servizi previsti **a cura dell'operatore** accreditato. La persona può verificare l'imputazione di tali ore contattando l'operatore con cui è stata attivata la dote.

In assenza della rendicontazione/imputazione sul sistema informativo di tale dato a cura dell'operatore non si potrà presentare domanda di contributo.

Le domande dovranno essere presentate **dal lavoratore che intende richiedere il bonus** esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informatico **"Bandi Online"** di Regione Lombardia <https://www.bandiregione.lombardia.it/> accedendo, alternativamente, attraverso:

- certificato di identità digitale (SPID);
- Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), dotate di PIN.

Non potranno presentare la domanda persone diverse dal soggetto richiedente l'indennizzo.

Qualora il richiedente abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi On Line per presentare la domanda di indennizzo di cui al presente Avviso dovrà comunque obbligatoriamente accedere con SPID o CNS con PIN.

Le informazioni necessarie al rilascio di SPID-Sistema Unico di Identità digitale sono disponibili al seguente link <https://www.spid.gov.it/>

Per ottenere il PIN della Tessera sanitaria/CNS, occorre rivolgersi agli enti che hanno richiesto di poter erogare tale servizio, elencati al seguente link

<https://www.dati.lombardia.it/Government/Sportelli-Rilascio-PIN-CNS/n96i-92ha>

Per la registrazione su bandi online con Tessera sanitaria/CNS è disponibile il video tutorial al link <https://www.youtube.com/watch?v=kYhxXL8Se98&feature=youtu.be>

Il sistema informativo recupererà in automatico le informazioni / dati dell'utente che ha attivato precedentemente la dote nella Fase 1 (anagrafica, n. id dote, n. ore servizi fruiti ecc).

Per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da concedere il contributo entro 30 giorni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000.

Il richiedente dovrà pertanto:

- Dichiarare il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti per la richiesta del Bonus. In caso contrario non potrà inoltrare la domanda di contributo;
- Inserire l'IBAN, verificando **preventivamente** con estrema cura con la propria filiale di credito le **coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo**

accredito del contributo. Non è ammesso l'IBAN relativo a carte prepagate. Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento **per indicazione errata dell'IBAN saranno oggetto di decadenza.**

- Inserire la propria e- mail ed il proprio contatto telefonico:

Il contributo potrà essere soggetto a tassazione unicamente per coloro che al momento della data di presentazione della richiesta di contributo hanno “un contratto attivo da **“Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla gestione separata INPS”**

Sul sistema informativo il richiedente, pertanto, sarà tenuto a dichiarare se all'atto della **presentazione della domanda di contributo** ha un “un contratto attivo da “Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla gestione separata INPS” In caso positivo dovrà altresì dichiarare se da gennaio 2021 **alla data di presentazione della domanda del contributo** ha percepito redditi inferiori o uguali a € 8.000,00, oltre a quelli riferibili al contributo. In caso il richiedente dichiara che ha percepito redditi complessivi inferiore o uguali a € 8.000,00 sarà tenuto a compilare e firmare la dichiarazione di spettanza delle detrazioni, presente sul sistema informativo, allegando copia del documento d'identità e il contributo verrà erogato interamente (senza l'applicazione delle trattenute fiscali) Viceversa nel caso in cui il richiedente - con un contratto attivo da lavoratore parasubordinato - ha percepito redditi complessivi superiore all'importo di 8.000 euro il contributo verrà erogato al netto delle trattenute In quest'ultimo caso non dovrà essere compilata la dichiarazione di spettanza delle detrazioni.

La dichiarazione di spettanza delle detrazioni NON dovrà altresì essere compilata qualora il richiedente alla data della presentazione della richiesta di contributo non risulti avere attivo un'attività come lavoratore parasubordinato.

(Per maggiori informazioni cfr. Informativa natura fiscale contributo regionale Aggiornamento al 10 maggio 2021)

I richiedenti sono responsabili della correttezza e veridicità delle informazioni indicate nella domanda. E' possibile, nel modulo documenti, scaricare la domanda di contributo al fine di stampare e conservarne una copia. Non è invece richiesto di scaricare la domanda generata a sistema, firmarla e ricaricarla. Per l'invio della domanda il richiedente dovrà dichiarare sul sistema informativo di aver preso visione delle informazioni contenute nella domanda di contributo.

Conclusa la compilazione della domanda **la stessa potrà essere direttamente inviata e protocollata senza necessità di firma elettronica** stante la modalità di accesso con SPID o CNS con PIN. Soltanto con il rilascio del protocollo online, **la domanda si intenderà formalmente presentata.** Si suggerisce di stampare e conservare copia della domanda. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Dopo l'invio con protocollo della domanda il destinatario riceverà nella casella di posta indicata sul sistema informativo un messaggio che la domanda di contributo è stata inoltrata con successo. Verrà inoltre richiesto di completare un questionario di Customer Satisfaction sulla compilazione della domanda.

Si precisa che ogni destinatario richiedente (come identificato dal proprio codice fiscale) può presentare **una sola domanda** ai fini della concessione del contributo una tantum.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo - Fase 2 –viene fissata entro le ore 12 del **30 settembre 2021**.

Istruttoria della domanda

L'istruttoria delle domande riguarderà la presenza dei requisiti di cui ai provvedimenti attuativi della Fase 1, autodichiarati dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso la collaborazione con altre Autorità competenti, titolari delle banche dati di riferimento tra cui l'Agenzia delle Entrate.

Al termine dell'istruttoria, si procederà alla concessione e liquidazione del contributo sull'IBAN indicato in domanda.

Le domande che, a seguito della conclusione di tutte le attività istruttorie, non avranno i requisiti per essere ammesse all'indennità economica, **non saranno liquidate**.

L'agevolazione è soggetta a decadenza qualora:

- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino erranee;
- sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Si ricorda che chiunque **rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale**.

Qualora con apposito provvedimento venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario è **tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti**.

Informazioni e contatti

Per informazioni e accompagnamento rivolgersi all'operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia.

L'elenco georeferenziato è disponibile al seguente link

<https://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/>